DECISIONE N. 1959/85 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 1985

che sospende l'applicazione del dazio definitivo antidumping sulle importazioni di taluni fogli e lamiere di ferro o di acciaio semplicemente laminati a freddo, originari del Brasile

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2177/84/CECA della Commissione, del 27 luglio 1984, relativa alla difesa contro le importazioni da paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni [1], in particolare gli articoli 12 e 16,

previa consultazione in seno al comitato consultivo previsto dalla decisione suddetta,

considerando quanto segue :

con la raccomandazione n. 2975/82/CECA [2], la Commissione ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli e di lamiere di ferro o di acciaio semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm, delle sottovoci 73.13 B II b) e c) della tariffa doganale comune, corrispondenti ai codici Nimexe 73.13-43, 45, 47 e 49, originari del Brasile.

Il 1° aprile 1985, la Comunità ed il Brasile hanno concluso un accordo sugli scambi dei prodotti siderurgici, tra cui i fogli e le lamiere del tipo succitato. L'accordo prevede, tra l'altro, il rispetto di alcuni livelli di prezzo per le esportazioni dei prodotti suddetti nella Comunità e subordina le medesime a determinate restrizioni quantitative.

Alla luce di questo accordo, in particolare delle disposizioni relative ai prezzi e ai quantitativi, la Commissione ritiene che non sia più necessario applicare il dazio antidumping per tutelare gli interessi comunitari. È pertanto necessario sospendere il dazio antidumping definitivo dal 1° aprile 1985,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il dazio antidumping definitivo istituito con la raccomandazione n. 2975/82/CECA sulle importazioni di taluni fogli e lamiere di ferro o di acciaio, semplicemente laminati a freddo, di spessore inferiore a 3 mm, delle sottovoci 73.13 B II b) e c) della tariffa doganale comune e corrispondenti ai codici Nimexe 73.13-43, 45, 47 e 49, originari del Brasile, è sospeso per le importazioni effettuate dopo il 1° aprile 1985.

Articolo 2

Tutti i dazi antidumping istituiti con la raccomandazione n. 2975/82/CECA sui prodotti di cui all'articolo 1 successivamente al 1° aprile 1985, sono rimborsati dalle autorità degli stati membri nei quali sono stati riscossi.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 1985.

Per la Commissione

Willy DE CLERCQ

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 201 del 30. 7. 1984, pag. 17.
[2] GU n. L 312 del 9. 11. 1982, pag. 10.